

In data 27/09/2023 il CDA della Fondazione ha nominato i componenti dell'ODV anche con la componente whistleblowing cioè soggetti deputati a ricevere le segnalazioni

Whistleblowing

Il Whistleblowing è regolato dalle seguenti normative, nazionali e comunitarie:

- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 attua in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937;
- La Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace dei whistleblower per le informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell'Unione in settori chiave. Intende quindi fornire norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali di protezione del whistleblower che nell'atto di segnalazione esercita il suo diritto alla libertà di espressione.

Le segnalazioni tutelate dalla normativa UE in materia di whistleblowing riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato

- Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati
- Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
- Situazioni di incompatibilità e inconferibilità in violazione del d.lgs. n. 39/2013
- Appalti illegittimi aventi ad oggetto lavori pubblici
- Appalti illegittimi aventi ad oggetto servizi e forniture
- Contratti di concessione illegittimi
- Concorsi illegittimi
- Conflitto di interessi in materia di contratti pubblici
- Conflitto di interessi
- Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (ad es. carenza del PTPCT; mancata attuazione della rotazione; etc.)
- Violazioni della disciplina in materia di trasparenza
- Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
- Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017

Chi può segnalare:

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Fornitori

- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Azionisti (persone fisiche)
- Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

In particolare, il comma 5 del suddetto Decreto dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise.

Modalità di segnalazione:

In attuazione alla nuova normativa, la Fondazione mette a disposizione le seguenti modalità per effettuare una segnalazione:

- Forma scritta
- Incontro riservato

La segnalazione in forma scritta

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta. Per il segnalante che svolge la segnalazione in forma scritta, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, laddove il segnalante non volesse mantenere l'anonimato; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Si raccomanda, per quanto possibile che il segnalante indichi un suo riferimento per poter essere contattato (ad esempio casella mail con un nominativo non necessariamente riconducibile al segnalante e non su dominio aziendale della Fondazione) in modo da essere successivamente contattato per eventuali approfondimenti). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al Presidente dell'OdV"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte della Fondazione.

Incontro riservato

Laddove il segnalante desiderasse ottenere un colloquio riservato con l'ODV lo può richiedere tramite telefonata allo stesso o tramite la segnalazione in forma scritta indicando preferibilmente il luogo dove desidera che sia organizzato l'incontro che sarà verbalizzato e sottoscritto dal segnalante solo con il suo consenso.

Per maggiori dettagli si veda l'apposito protocollo.